



Luoghi Comuni

diamo spazio ai giovani!

Accordo di collaborazione

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
d’ora in avanti ARTI
con sede in Bari, via Giulio Petroni 15/f.1, Codice Fiscale 06365770723,
rappresentata dal Direttore Amministrativo e responsabile di procedimento, Dott.
Francesco Addante nato a _____ il _____, a ciò espressamente
autorizzato/a e domiciliato/a per lo scopo nella suindicata sede,

e

INDISCIPLINATI COOPERATIVA SOCIALE
d’ora in avanti “Organizzazione giovanile”
con sede legale in Racale (LE) Via Convento, 109 - CAP 73055 Codice Fiscale
04495120752 iscritta al RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore in data
7/4/2022 con numero di repertorio 28423, rappresentata da Liliana Putino nata a
_____ il _____, in qualità di legale rappresentante della stessa,
domiciliata per la carica presso la predetta sede legale,

e

Comune di Trepuzzi
d’ora in avanti “Ente titolare dello spazio”
con sede in Trepuzzi (LE) C.so Giuseppe Garibaldi, 10, C.F. 00463680751,
rappresentato dal Sindaco _____ nato a _____ il _____, a
ciò espressamente autorizzato e domiciliato per lo scopo nella suindicata sede.

PREMESSO CHE:

- › con Avviso n. 122 e relativi allegati pubblicati sulla piattaforma Luoghi Comuni in data 12/01/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ARTI, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 7 del 9 gennaio 2023, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un’Organizzazione giovanile del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Anfiteatro in via Salvemini e Boschetto San Vito” sito in via Gaetano Salvemini e via Umberto Giordano a Trepuzzi (LE).

RICHIAMATI:

- › la Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione della scheda-progetto “Luoghi Comuni”, quale misura di attivazione giovanile attraverso

la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione” e di approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, ad integrazione e rettifica della Convenzione già sottoscritta fra le parti di cui alla DGR 1922 del 30 novembre 2016;

- › la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;
- › la Delibera di Giunta comunale n.190 del 30/12/2021 con cui il Comune di Trepuzzi ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”;
- › la Determinazione Dirigenziale n. 31/2022 con cui la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato gli esiti istruttori relativi alla candidatura dello spazio “Anfiteatro in via Salvemini e Boschetto San Vito” sito in via Gaetano Salvemini e via Umberto Giordano a Trepuzzi (LE) risultata essere selezionata e pertanto ammessa alle fasi successive di cui agli artt. 11 e 12 del suddetto Avviso per manifestazione di interesse;
- › l’atto dirigenziale n. 198 del 18 maggio 2023 con cui ARTI ha approvato i verbali di valutazione e la relativa graduatoria finale con cui è stata individuata l’Organizzazione giovanile denominata gli Indisciplinati Cooperativa sociale;
- › gli esiti positivi della procedura di co-progettazione, tenutasi nelle date 26/6/2023 e 26/7/2023, dalla quale è emerso il progetto esecutivo di dettaglio (Allegato A) oggetto del presente Accordo.

RILEVATO IN FINE CHE:

- › la verifica del possesso dei requisiti dell’Organizzazione giovanile – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto si è potuto procedere alla co-progettazione nonché alla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, mediante il quale si intendono regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

VISTI:

- › l’art. 118 della Costituzione italiana;
- › il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore “e successivi decreti correttivi;
- › il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”

- › il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo di collaborazione

ARTI, Organizzazione giovanile ed Ente titolare dello spazio attivano un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto di innovazione sociale (allegato A) relativo allo spazio “Anfiteatro in via Salvemini e Boschetto San Vito” sito in via Gaetano Salvemini e via Umberto Giordano a Trepuzzi (LE), presentato e selezionato nell’ambito dell’Avviso pubblico in premessa e ulteriormente sviluppato, modificato o integrato in sede di tavolo di co-progettazione.

Art. 2 – Durata dell’Accordo

La presente convenzione ha validità di 24 mesi dalla data di effettivo avvio delle attività co-progettate. Quest’ultima verrà comunicata dall’Organizzazione giovanile all’ARTI e all’Ente titolare dello spazio mediante apposita comunicazione di inizio attività.

Le parti si impegnano, in ogni caso, a dare inizio alla realizzazione del progetto co-progettato entro e non oltre i 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Sono consentite proroghe alla durata del progetto solo in casi eccezionali e previa approvazione da parte di ARTI e dell’Ente titolare dello spazio.

Art. 3 - Impegni delle Parti

L’Organizzazione giovanile si impegna a:

- › raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto di innovazione sociale condiviso in sede di co-progettazione (allegato A);
- › assicurare che le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, garantendo continuità, regolarità e qualità del proprio operato;
- › utilizzare lo spazio pubblico concesso secondo principi di massima apertura e accessibilità, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale, con particolare riferimento ai giovani cittadini e alle organizzazioni del territorio;
- › non modificare, per la durata del presente Accordo, i componenti del proprio organo di amministrazione ovvero, in caso di modifica, garantire il mantenimento del requisito della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione di età compresa tra 18 e 35 anni, così come previsto dall’art. 3 dell’Avviso in premessa.

ARTI si impegna:

- › a riconoscere un contributo del valore di euro € 40.000 (euro quarantamila/00), a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili e sul FSC 2014/20, per la realizzazione delle attività co-progettate, provvedendo all'erogazione dello stesso secondo le modalità previste nel successivo art. 8 (modalità di rimborso delle spese);
- › a mettere a disposizione la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa per collaborare nella promozione e diffusione dell'iniziativa, nonché nel monitoraggio e verifica della stessa, ai fini del miglior raggiungimento degli obiettivi.

L'Ente titolare dello spazio si impegna:

- › a concedere in comodato d'uso gratuito all'Organizzazione giovanile lo spazio pubblico "Anfiteatro in via Salvemini e Boschetto San Vito" sito in via Gaetano Salvemini e via Umberto Giordano a Trepuzzi (LE) per l'espletamento delle attività co-progettate (allegato B);
- › a collaborare attivamente con l'Organizzazione giovanile per la realizzazione delle attività progettuali, favorendo la migliore efficacia dell'intervento co-progettato e facilitando i procedimenti autorizzativi di propria competenza relativi allo spazio concesso;
- › ad affiancare ARTI nel monitoraggio delle attività progettuali co-progettate.

Art. 4 – Risorse messe a disposizioni dalle Parti

ARTI, per la realizzazione delle attività condivise in sede di co-progettazione, mette a disposizione un contributo pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) quale rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione giovanile nei primi 18 mesi di progetto.

Il rimborso che ARTI conferisce all'Organizzazione giovanile deriva dal piano dei costi determinato in sede di co-progettazione (allegato A). Il contributo messo a disposizione rappresenta il valore massimo rimborsabile previa presentazione di regolare documentazione giustificativa da parte dell'Organizzazione giovanile ed il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto condivisi.

L'Organizzazione giovanile, così come descritto all'interno della proposta co-progettata (allegato A), mette a disposizione risorse aggiuntive rispetto al contributo riconosciuto, ovvero risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale volontario o dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc.) necessarie per il raggiungimento delle finalità di progetto. In particolare, l'Organizzazione giovanile garantisce con risorse proprie, a titolo di compartecipazione, il completamento delle attività negli ultimi 6 mesi di progetto.

Per la realizzazione dell'intervento co-progettato, l'Ente titolare dello spazio, così come previsto dal proprio atto deliberativo richiamato in premessa, mette a disposizione lo spazio pubblico denominato "Anfiteatro in via Salvemini e Boschetto

San Vito” sito in via Gaetano Salvemini e via Umberto Giordano a Trepuzzi (LE) (allegato B) e partecipa al progetto secondo quanto descritto in sede di candidatura dello spazio stesso all’Avviso regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018.

Art. 5 - Risorse umane impegnate nel progetto

Per lo svolgimento delle attività co-progettate l’Organizzazione giovanile si impegna:

- › ad individuare un referente unico di progetto, responsabile dei rapporti con ARTI e l’Ente titolare dello spazio;
- › ad impiegare le risorse umane indicate nella proposta progettuale e, in caso di sostituzione, a reperire figure professionali di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente ARTI con la contestuale trasmissione dei curriculum vitae;
- › a non richiedere rimborsi relativi ad eventuali remunerazioni riconosciute al personale volontario e/o al personale direttivo dell’Organizzazione. La remunerazione di eventuale altro personale dipendente è rimborsabile solo per funzioni esclusivamente e chiaramente riconducibili alla durata del progetto e allo svolgimento delle attività co-progettate;
- › a rispettare gli obblighi derivanti dalle normative vigenti in materia di regolarità fiscale e di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- › a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, dell’inclusione delle categorie diversamente abili, della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
- › a non conferire incarichi professionali o contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti di ARTI che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Agenzia ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Nel caso in cui l’Organizzazione giovanile non sia in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi di categoria, ove applicabili, nei confronti di eventuali dipendenti, ARTI può adottare le opportune determinazioni fino alla revoca del contributo.

Art. 6 - Modifiche al progetto

L’Organizzazione giovanile potrà richiedere, purché adeguatamente motivate e dettagliate, variazioni al progetto necessarie per la buona riuscita dell’intervento co-

progettato. Le modifiche sono soggette ad approvazione preventiva da parte di ARTI.

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l'importo del contributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

ARTI si riserva la possibilità di convocare, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione, alla luce di elementi che suggeriscano importanti modifiche e/o integrazioni progettuali.

Art. 7 – Coperture assicurative

L'Organizzazione giovanile provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione, compreso il personale volontario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 - "Codice del Terzo Settore".

L'Organizzazione giovanile è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e ARTI e l'Ente titolare dello spazio sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente Accordo.

È obbligo dell'Organizzazione giovanile stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT) e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività da parte dei volontari, con esclusivo riferimento al progetto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00.

Copia della polizza dovrà essere consegnata ad ARTI, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del progetto.

Art. 8 – Contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso delle spese.

L'importo del contributo riconosciuto all'Organizzazione giovanile per l'espletamento delle attività co-progettate è stabilito in € 40.000,00 (quarantamila/00). Il predetto importo deve intendersi comprensivo di IVA se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Il contributo riconosciuto è da considerarsi quale rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dall'Organizzazione giovanile nei primi 18 mesi di progetto ed è vincolato al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione e riportati nel progetto definitivo (Allegato A).

Per essere ammissibili e rimborsabili, le spese sostenute dall'Organizzazione giovanile devono rispettare quanto previsto dall'art. 8 dell'Avviso in premessa.

Ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso in premessa, il contributo verrà erogato da ARTI attraverso una prima tranche in acconto, in misura del 30% del contributo assegnato, a seguito dell'effettivo avvio delle attività co-progettate.

La seconda e terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo assegnato, saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento da parte dell'Organizzazione giovanile dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente tranche di finanziamento) e della presentazione di un'apposita relazione sulle attività realizzate.

La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo assegnato, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo di co-progettazione e verifica da parte di ARTI, con il contributo dell'Ente titolare dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabile finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio), elenco delle spese sostenute durante l'intero periodo di realizzazione del progetto definitivo.

Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome o il codice pratica del progetto co-progettato per la riconducibilità delle spese allo stesso.

Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto.

Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.).

Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, estratto conto corrente, ecc.).

Non sono riconosciuti pagamenti in contanti.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso verrà ridotta in misura corrispondente.

L'Organizzazione giovanile con la sottoscrizione del presente Accordo espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

È fatto obbligo per l'Organizzazione giovanile di conservare gli originali dei documenti presentati presso la propria sede per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 9 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di candidatura della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione del presente Accordo.

Art. 10 – Monitoraggio, verifiche e controlli

ARTI, con il contributo dell'Ente titolare dello spazio, assicura il monitoraggio e il controllo delle attività progettuali, attraverso incontri di raccordo fra le parti e la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di co-progettazione.

L'Organizzazione giovanile si impegna a trasmettere ad ARTI relazioni periodiche di monitoraggio - redatte utilizzando il modello fornito da ARTI - sull'andamento delle attività progettuali e sul raggiungimento dei risultati di progetto.

ARTI potrà verificare in qualunque momento la correttezza e la veridicità delle informazioni trasmesse nelle relazioni periodiche, riservandosi la facoltà di revocare (previa formale diffida inviata a mezzo mail), in tutto o in parte, il contributo concesso in caso di evidenti e documentate difformità tra quanto realizzato e il progetto approvato, o in caso di improprio utilizzo del contributo finanziario erogato.

Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l'Organizzazione giovanile si impegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il conseguimento dei risultati condivisi in sede di co-progettazione.

L'Organizzazione giovanile si impegna altresì a produrre, a semplice richiesta di ARTI, tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione tecnica ed economico-finanziaria del progetto, e a partecipare ad incontri e/o ad ulteriori tavoli di co-progettazione con ARTI e l'Ente titolare dello spazio per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e favorire una migliore attuazione del progetto.

L'Organizzazione giovanile si impegna a consentire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli, di natura tecnica e amministrativa, da parte di ARTI, e a fornire adeguato accesso allo spazio in cui il progetto viene realizzato. Al fine di consentire in qualunque momento eventuali controlli, l'Organizzazione giovanile si impegna a tenere e conservare per un periodo non inferiore a 3 anni tutta la documentazione del progetto presso la propria sede o presso lo spazio in cui il progetto viene realizzato.

L'Organizzazione giovanile si impegna altresì a rendere tracciabili i flussi finanziari relativi al contributo concesso e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto.

Al termine delle attività di progetto, ARTI, verificherà, sulla base di quanto riportato nella relazione finale sulle attività e nella rendicontazione delle spese sostenute di cui all'art. 8, il grado di raggiungimento dei risultati di progetto condivisi in sede di co-progettazione.

Art. 11 – Informazione e pubblicità

L'Organizzazione giovanile è tenuta a rendere riconoscibile il contributo della Regione Puglia e di ARTI all'attuazione del progetto, secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente Accordo.

In particolare, durante l'attuazione del progetto co-progettato, l'Organizzazione giovanile è tenuta ad informare il pubblico sul contributo ottenuto:

- › fornendo, sul proprio sito web o sulla propria pagina facebook, ove esista, una breve descrizione del progetto, comprese le finalità e i risultati, e evidenziando il contributo economico ricevuto;
- › collocando, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso dello spazio in cui il progetto si svolge, apposita tabella informativa sul progetto (formato minimo A4) che indichi il contributo finanziario riconosciuto a valere sull'iniziativa "Luoghi Comuni";
- › informando i destinatari e i partecipanti in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento o supporto utilizzato per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che tutte le attività di progetto sono state finanziate grazie all'iniziativa "Luoghi Comuni".
- › riportando su tutti gli elaborati informativi e promozionali rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari e al pubblico le prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 12 – Inadempienze e risoluzione

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, ARTI si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte a seconda del grado di irregolarità o mancata realizzazione delle attività, il contributo assegnato nel caso in cui l'Organizzazione giovanile:

- a) rilasci dichiarazioni false o incomplete per ottenere il contributo in argomento;
- b) commetta violazioni e/o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui al presente atto, quanto in ordine a norme di legge o regolamenti;

- c) non ottemperi all'obbligo di trasmettere in tempo utile ad ARTI le relazioni periodiche di monitoraggio di cui al precedente art. 8;
- d) non realizzi affatto o non realizzi correttamente le attività progettuali nei tempi e con le modalità condivise in sede di co-progettazione;
- e) commetta gravi irregolarità contabili.

ARTI potrà inoltre revocare, in tutto o in parte, la concessione del contributo qualora emerga l'impossibilità, anche per cause non imputabili all'Organizzazione giovanile, di realizzare le attività e conseguire i risultati condivisi in sede di co-progettazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, il presente Accordo può essere risolto dalle parti in ogni momento per grave inadempienza degli impegni assunti, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'Organizzazione giovanile, ARTI si riserva di rimborsare le sole spese ammissibili sostenute fino al ricevimento della diffida (previa verifica della presenza della documentazione giustificativa) o, in caso di gravi inadempienze, di richiedere la restituzione completa degli importi finanziari già erogati.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono altresì clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- › apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'organizzazione giovanile;
- › messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'organizzazione giovanile;
- › interruzione non motivata delle attività;
- › difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato nel progetto di innovazione sociale condiviso in fase di co-progettazione;
- › quando l'organizzazione giovanile si renda colpevole di frode;
- › violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro.

Nelle ipotesi sopraindicate il presente Accordo può essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ARTI, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – Controversie

In assenza di composizione amichevole, il Foro di Bari è il solo competente a statuire in merito a qualsiasi controversia avente per oggetto il presente Accordo che insorga tra le parti contraenti.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

L'Organizzazione giovanile si impegna a fornire tutti i dati fiscali ed amministrativi/finanziari necessari per l'erogazione del contributo, richiesti da ARTI. ARTI e l'Ente titolare dello spazio sono autorizzati a trattare i dati personali e quelli relativi al progetto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 15 – Allegati

Il presente Accordo di collaborazione è redatto in triplice originale. Sono allegati al presente Accordo, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- › Allegato A - Progetto di innovazione sociale condiviso in sede di co-progettazione;
- › Allegato B - Contratto di comodato d'uso gratuito dello spazio messo a disposizione dall'Ente titolare in favore dell'Organizzazione giovanile per la realizzazione delle attività co-progettate;
- › Avviso in premessa e relativi allegati.

Trepuzzi (data)

FIRME

Per ARTI

Per l'Organizzazione giovanile

Per l'Ente titolare dello spazio

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante di Insieme per Indisciplinati Cooperativa sociale, quale Organizzazione giovanile, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di

accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12)

Trepuzzi, [data]

FIRME

Il Legale Rappresentante dell'Organizzazione giovanile